

LETTERA INFORMATIVA N.34/2023

Il Fondo Patrimoniale



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.34/2023

Il Fondo Patrimoniale

L'art.2740 del Codice Civile statuisce che il debitore *“risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri”*.

Al secondo comma della disposizione, il legislatore consente però di limitare la responsabilità patrimoniale a determinati casi tassativamente previsti dalla legge, quali, ad esempio, la **segregazione di beni destinati alla realizzazione di determinate finalità** ed al soddisfacimento dei soli debiti maturati in funzione del loro perseguimento.

Tra le ipotesi individuate figura il **Fondo Patrimoniale** (disciplinato agli artt.167 e seguenti del Codice Civile), per mezzo del quale i *“coniugi”* (anche separatamente), ovvero un *“terzo”*, possono far **confluire determinati beni** (*“immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito”*), da destinare ai *“bisogni della famiglia”*.

Il Fondo Patrimoniale, pertanto, rappresenta un particolare tipo di convenzione, mediante la quale determinati **beni possono essere destinati** ad uno specifico scopo: i **bisogni della famiglia**.

La **proprietà** dei beni confluiti nel Fondo Patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi (salvo che l'atto di costituzione non disponga diversamente); inoltre, detti beni **non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati**, se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa da un giudice, nei casi di necessità o evidente utilità.

■ **Costituzione ed amministrazione**

La costituzione del Fondo Patrimoniale avviene per atto pubblico, tra vivi, ovvero effettuata da un soggetto terzo¹.

Il conferimento beni nel Fondo rappresenta l'apposizione sugli stessi di un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che si configuri un trasferimento di proprietà; pertanto, in relazione alla destinazione dei beni, vi possono essere due differenti modalità:

- la proprietà del bene conferito è trasferita ad **entrambi i coniugi**;
- ciascun coniuge resta **proprietario esclusivo** del bene conferito.

L'amministrazione dei beni immessi nel Fondo Patrimoniale è regolata dalle norme relative all'**amministrazione della comunione legale** ed i loro **frutti** devono essere impiegati per i bisogni della famiglia.

A norma dell'art.170 del Codice Civile, i **beni confluiti nel Fondo non possono essere aggrediti dal creditore**, in vista del pagamento di debiti che questi sapeva "*essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia*". I beni del Fondo restano, invece, aggredibili per i debiti contratti per **necessità familiari**.

Sul punto, si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione (Ordinanza n.27562 del 28 settembre 2023), chiarendo che il debitore (il quale contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni immessi nel Fondo Patrimoniale) deve **dimostrare**:

- l'**esistenza del fondo**;
- il **conferimento dei beni** assoggettati ad esecuzione;
- la **conoscenza del creditore**, al momento della stipulazione dell'atto dal quale deriva l'obbligazione;
- l'**estraneità del debito al contesto familiare**.

¹ In questa seconda ipotesi, la costituzione del Fondo Patrimoniale si perfeziona con l'accettazione dei coniugi (sempre per atto pubblico).

In relazione a quest'ultimo punto, la Corte Suprema richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale - per debiti contratti nell'**interesse della famiglia** - si devono intendere non solo quelli assunti per il soddisfacimento delle **necessità essenziali**, ma anche quelli diretti a soddisfare esigenze volte al pieno mantenimento e sviluppo della stessa, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative ed al miglioramento della qualità di vita, restando estranee le sole ragioni voluttuarie².

In altre parole, la circostanza che un debito sia sorto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale di uno o di entrambi i coniugi è idonea a fondare la convinzione che l'obbligazione – ancorché abbia **indirettamente** ricadute economiche sul tenore di vita familiare – sia stata contratta in via immediata e diretta ai fini dello svolgimento dell'attività professionale o commerciale.

Di conseguenza, nel caso di debiti assunti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale dei coniugi, il debitore può assolvere al proprio onere probatorio richiamando gli **elementi presuntivi in favore di una non diretta finalizzazione** delle obbligazioni ai bisogni della famiglia.

Per contro, a fronte di tale contestazione, il creditore sarà costretto a provare che l'obbligazione era destinata a soddisfare, in via **immediata e diretta**, le esigenze familiari.

² Si veda anche Cassazione n.5017 del 25 febbraio 2020.

■ **Scioglimento**

La cessazione del Fondo Patrimoniale si verifica per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tali ipotesi, tuttavia, se vi sono figli minori, il Fondo perdura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo nato.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 9 ottobre 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

